

Fascicolo storico societa' di capitale

SE.LE.NI. S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SAVONA (SV) VIA MISTRANGELO 7/4 cap 17100

Indirizzo PEC: SELENISRL@PEC.IT

Codice fiscale: 01622160099

Numero REA: SV - 162733

Indice del documento

Sede	3
Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Capitale e strumenti finanziari	5
Soci e titolari di diritti su quote e azioni	5
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 05/04/2012	5
Partecipazioni in altre società	5
Società partecipate	5
Amministratori	6
Forma amministrativa adottata	6
Elenco amministratori	6
Attività, albi ruoli e licenze	6
Attività	6
Storia delle modifiche	7
Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese	7
Estremi atto di costituzione	7
Aggiornamento impresa	8
Allegati	9
Statuto	9

Sede

- Iscrizione REA** Numero repertorio economico amministrativo (REA): 162733
- Sede legale** SAVONA (SV)
VIA MISTRANGELO 7/4 cap 17100
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: SELENISRL@PEC.IT
- Partita Iva** 01622160099

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

- Iscrizione Registro Imprese** Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01622160099
del Registro delle Imprese di SAVONA
Data iscrizione: 05/04/2012
- Sezioni** Iscritta nella sezione ORDINARIA il 05/04/2012
- Stato attività** Impresa INATTIVA
- Informazioni costitutive** Dato atto di costituzione: 04/04/2012
- Sistema di amministrazione e controllo**
- Durata della società** Data termine: 31/12/2050
con proroga tacita indeterminata (art. 2273 c.c)
- Scadenza esercizi** Scadenza primo esercizio: 31/12/2012
- Sistema di amministrazione e controllo contabile** Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO
- Forme amministrative** AMMINISTRATORE UNICO (in carica)

Oggetto sociale

- Oggetto sociale** OGGETTO SOCIALE:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:
- L'ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI E LA GESTIONE DEI DIRITTI, RAPPRESENTATI O MENO DA TITOLI, SUL CAPITALE DI ALTRE IMPRESE; TALE ATTIVITA' PUO' CONSISTERE, PER IL PERIODO DI DETENZIONE, ANCHE IN INTERVENTI VOLTI ALLA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE, ALLO SVILUPPO PRODUTTIVO OD AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE FINANZIARIE DELLE IMPRESE PARTECIPATE;
- LA CONSULENZA DIREZIONALE E STRATEGICA AL FINE DI ACCOMPAGNARE LE RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI MEDIANTE RIORGANIZZAZIONI INTERNE, FUSIONI,

SCISSIONI, CONFERIMENTI DI AZIENDE, ACQUISIZIONI E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI, DI AZIENDE O DI RAMI DI AZIENDA, COMPRESA LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI MODELLI DI CONTROLLO DI GESTIONE, DI BUSINESS PLAN E PROGETTI SIMILARI;

- L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE, LA LOCAZIONE, LA PERMUTA, LA GESTIONE E LA VENDITA DI IMMOBILI DI TUTTE LE TIPOLOGIE E DI AREE, ANCHE EDIFICABILI, SIA DI PROPRIETA' CHE PER CONTO DI TERZI.

LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE NECESSARIE ED UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE O AD ESSO COMUNQUE PERTINENTI; CONTRARRE MUTUI (IPOTECARI, ORDINARI ED AGEVOLATI); EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA, ANCHE ALLO SCOPERTO, NEI LIMITI DI DISPONIBILITA' CONSENTITI, RILASCIARE EFFETTI CAMBIARI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO ED OBBLIGAZIONI DI QUALSIASI SPECIE, ASSUMERE INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI, ANCHE AZIONARIE, IN ALTRE SOCIETA' O CONSORZI, NONCHE' PRESTARE AVALLI, FIDEIUSSIONI, PEGNI, IPOTECHE ED OGNI ALTRA GARANZIA IN GENERE NELL'INTERESSE DI PERSONE, SOCIETA' COOPERATIVE ED ENTI, COLLEGATI E NON CON LA SOCIETA', CHE SIANO RICHIESTI DA BANCHE, CASSE DI RISPARMIO, ISTITUTI DI CREDITO, FINANZIARIE IN GENERE.

Poteri

Poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ECCETTO QUELLI CHE LA LEGGE O IL PRESENTE ATTO COSTITUTIVO ESPRESSAMENTE RISERVANO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE O SCISSIONE, DEL PROGETTO DI BILANCIO, NONCHE' LE DECISIONI DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 2481 C.C., SONO IN OGNI CASO DI COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO. AI SOCI AMMINISTRATORI POTRA' ESSERE RICONOSCIUTO UN COMPENSO; TALE COMPENSO DOVRA' ESSERE APPROVATO CON DELIBERA DEI SOCI ADOTTATA A MAGGIORANZA DEL CAPITALE. IN ASSENZA DI TALE DELIBERA L'ATTIVITA' DEGLI AMMINISTRATORI SI INTENDE GRATUITA. PUO' INOLTRE ESSERE RICONOSCIUTO AGLI AMMINISTRATORI IL DIRITTO DI PERCEPIRE, AD AVVENUTA CESSAZIONE DELLA CARICA, UN'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO, IL CUI IMPORTO DOVRA' ESSERE DEFINITO CON DELIBERA DEI SOCI ADOTTATA A MAGGIORANZA DEL CAPITALE. LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO ADOTTATE COLLEGIALMENTE E DI CIO' VERRA' REDATTO APPOSITO VERBALE TRASCRITTO SUL LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI E DAL QUALE DEVE RISULTARE CON CHIAREZZA L'ARGOMENTO OGGETTO DELLA DECISIONE ED IL RELATIVO CONSENSO MANIFESTATO DAGLI AMMINISTRATORI. LE ADUNANZE SONO VALIDAMENTE COSTITUITE ED ADOTTATE CON LA PRESENZA ED IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI. IL CONSIGLIO ELEGGE, QUALORA NON NOMINATO DALL'ASSEMBLEA, UN PRESIDENTE E PUO' ALTRESI' NOMINARE AMMINISTRATORI DELEGATI CON POTERI DI CUI AL RELATIVO VERBALE. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE PRESSO LA SEDE LEGALE O IN ALTRO LUOGO IN ITALIA. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE ESSERE INVIATO PER ISCRITTO ANCHE A MEZZO FAX O E-MAIL CON PREAVVISO DI ALMENO 3 GIORNI E DOVRA' INDICARE DATA, ORA E LUOGO DELLA RIUNIONE E RELATIVO ORDINE DEL GIORNO.

Limitazioni responsabilità dei soci

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

L'ESERCIZIO SOCIALE HA INIZIO IL PRIMO GENNAIO E TERMINA AL TRENTUNO DICEMBRE DI OGNI ANNO.
ALLA FINE DI OGNI ESERCIZIO GLI AMMINISTRATORI PROCEDONO ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE A NORMA DI LEGGE.
IL BILANCIO E' APPROVATO DALLA ASSEMBLEA DEI SOCI CHE DECIDE ALTRESI' SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI NEL RISPETTO DELL'ART. 2430 COD. CIV.
GLI UTILI SARANNO RIPARTITI TRA I SOCI PROPORZIONALMENTE ALLA PARTECIPAZIONE SOCIALE DA ESSI POSSEDUTA.

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO

Deliberato: 20.000,00
Sottoscritto: 20.000,00
Versato: 5.000,00
Conferimenti in DENARO

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 05/04/2012

Pratica con atto del 04/04/2012

Data deposito: 05/04/2012
Data protocollo: 05/04/2012
Numero protocollo: SV-2012-5502

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 20.000,00 EURO

PROPRIETA'

Quota di nominali: 10.000,00 EURO
Di cui versati: 2.500,00

FOTIA DONATO

Codice fiscale: FTODNT70P17A065N

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

SAVONA (SV) VIA PRIVATA OLIVETTA 50/4 cap 17100

PROPRIETA'

Quota di nominali: 10.000,00 EURO
Di cui versati: 2.500,00

FOTIA FRANCESCO

Codice fiscale: FTOFNC73T09A065P

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

SAVONA (SV) VIA PRIVATA OLIVETTA 48/5 cap 17100

Partecipazioni in altre società

Società partecipate

PROPRIETA'

P.D.F. S.R.L.

Codice fiscale: 01562080091

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Estremi dell'ultimo adempimento nel quale e' presente il socio Capitale sociale dichiarato: 85.000,00 EURO
Data deposito: 17/04/2012
Data protocollo: 17/04/2012
Numero protocollo: SV-2012-5943

Quota Quota di nominali: 85.000,00 EURO
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Estremi dell'adempimento di ammissione nella compagine sociale Capitale sociale dichiarato: 85.000,00 EURO
Data atto: 11/04/2012
Data deposito: 17/04/2012
Data protocollo: 17/04/2012
Numero protocollo: SV-2012-5943

Quota Quota di nominali: 85.000,00 EURO
Tipo di diritto: PROPRIETA'
Tipo ruolo ACQUIRENTE

Amministratori

Forma amministrativa adottata

AMMINISTRATORE UNICO Numero amministratori in carica: 1

Elenco amministratori

AMMINISTRATORE UNICO **FOTIA FRANCESCO**
Rappresentante dell'impresa
Nato a AFRICO (RC) il 09/12/1973
Codice fiscale: FTOFNC73T09A065P
Domicilio: SAVONA (SV) VIA PRIVATA OLIVETTA 48/5 cap 17100

Cariche e poteri **AMMINISTRATORE UNICO** nominato con atto del 04/04/2012
Data iscrizione: 05/04/2012
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

Stato attività Impresa INATTIVA

Storia delle modifiche

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 5502/2012 del 05/04/2012

Moduli **C1 - COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.**

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 1

S - ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

S1 - ISCRIZIONE DI SOCIETA', CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.

Atti • **ATTO COSTITUTIVO**

Data atto: 04/04/2012

Data iscrizione: 05/04/2012

ATTO PUBBLICO

Notaio: PINO MARCO

Repertorio n: 80723

Località: SAVONA (SV)

Registrazione n.: 2290 del 05/04/2012

Località di registrazione: SAVONA (SV)

• **NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI**

Data atto: 04/04/2012

Data iscrizione: 05/04/2012

ATTO PUBBLICO

Notaio: PINO MARCO

Repertorio n: 80723

Località: SAVONA (SV)

Registrazione n.: 2290 del 05/04/2012

Località di registrazione: SAVONA (SV)

Iscrizioni Data iscrizione: 05/04/2012

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 05/04/2012

• **FOTIA FRANCESCO**

Codice fiscale: FTOFNC73T09A065P

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 04/04/2012

DURATA: FINO ALLA REVOCA

Estremi atto di costituzione

**Estremi atto di
costituzione**

Tipo dell'atto: **ATTO COSTITUTIVO**

Notaio: PINO MARCO

Numero repertorio: 80723

Località: SAVONA (SV)

Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo: 05/04/2012

Allegati

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 05-04-2012 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 05-04-2012

"Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I."

NORME DI FUNZIONAMENTO

1) DENOMINAZIONE

E' corrente una società a responsabilità limitata con denominazione sociale

"Se.Le.Ni. S.r.l."

2) SEDE

La società ha sede nel Comune di Savona.

L'Organo Amministrativo potrà spostare la sede nell'ambito del medesimo Comune, istituire e sopprimere succursali, uffici, recapiti e dipendenze anche in altre città.

3) DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

4) OGGETTO

La società ha per oggetto:

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni e la gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese; tale attività può consistere, per il periodo di detenzione, anche in interventi volti alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo produttivo od al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate;
- la consulenza direzionale e strategica al fine di accompagnare le ristrutturazioni aziendali mediante riorganizzazioni interne, fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, acquisizioni e cessione di partecipazioni, di aziende o di rami di azienda, compresa la

creazione e lo sviluppo di modelli di controllo di gestione, di business plan e progetti simili;

- l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione, la permuta, la gestione e la vendita di immobili di tutte le tipologie e di aree, anche edificabili, sia di proprietà che per conto di terzi.

La società potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale o ad esso comunque pertinenti; contrarre mutui (ipotecari, ordinari ed agevolati); effettuare qualsiasi operazione bancaria, anche allo scoperto, nei limiti di disponibilità consentiti, rilasciare effetti cambiari ed altri titoli di credito ed obbligazioni di qualsiasi specie, assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società o consorzi, nonché prestare avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche ed ogni altra garanzia in genere nell'interesse di persone, società cooperative ed enti, collegati e non con la società, che siano richiesti da banche, casse di risparmio, istituti di credito, finanziarie in genere.

5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) ed è diviso in quote a sensi di legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento patrimoniale attivo suscettibile di valutazione economica, oppure gratuitamente mediante passaggio di

riserva a capitale nei termini consentiti dalla legge.

I soci potranno apportare denaro alla società sia a titolo di versamento in conto capitale, sia a titolo di finanziamento ed in entrambi i casi anche senza rispettare le proporzionalità tra l'entità della partecipazione.

Ove non consti per iscritto una diversa volontà i finanziamenti effettuati dai soci si presumono infruttiferi; per il loro rimborso si applica il disposto dell'articolo 2467 Cod.Civ.

6) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote sociali sono trasferibili a terzi per atto tra vivi, solo previo riconoscimento del diritto di prelazione in favore di tutti gli altri soci e, pertanto, con l'onere della preventiva notifica a mezzo lettera raccomandata A/R, all'Organo Amministrativo, il quale, entro 15 giorni dal ricevimento dell'offerta di cui infra, dovrà portarla a conoscenza di tutti gli altri soci ai quali, a parità di condizioni, spetterà tale diritto di prelazione; diritto che, con contemporaneo integrale rispetto delle condizioni tutte, si potrà esercitare, a mezzo lettera raccomandata A/R inviata all'Organo Amministrativo, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione) a loro fatta.

Qualora più soci intendono esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno dei soci alla società.

Qualora nel termine essenziale predetto i soci non esercitino il loro diritto e non rispettino integralmente le condizioni, il socio proponente rimane autorizzato ad alienare a terzi le quote di sua titolarità. In caso di morte di un socio la partecipazione

sociale non si trasmette ai suoi eredi, i quali avranno diritto ad essere liquidati secondo le modalità previste per il caso di recesso di cui al successivo punto 7) e ciò salvo che non intervenga un accordo di continuazione della società tra tutti i restanti soci superstiti e gli eredi del socio defunto e ciò entro tre mesi dalla data dell'apertura della successione; in tal caso la quota si suddividerà automaticamente tra gli stessi eredi in proporzione alla propria quota di acquisto per causa di morte.

L'accordo di cui sopra dovrà essere verbalizzato nel libro verbali assembleari.

L'efficacia del trasferimento delle quote sociali è subordinato alla previsione di cui all'art. 2470 del Cod. Civ.

7) RECESSO

Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 2473 Cod. Civ.

Il diritto di recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione per iscritto inviata con lettera raccomandata con avviso di ritorno spedita alla società ed all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'evento che legittima il recesso e dalla data di eventuale comunicazione di tale evento.

Il socio receduto avrà diritto ad ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione sociale secondo il disposto del suddetto art. 2473 Cod. Civ.; con le stesse modalità dovrà essere liquidata la quota del socio defunto.

8) DECISIONE DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti riservati alla loro competenza ai sensi dell'art. 2479 Cod. Civ.

Le decisioni saranno adottate con deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis Cod. Civ.

9) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è convocata a cura dell'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata anche a mano o fax trasmesso ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria secondo il dettato dell'art. 2479 bis Cod. Civ.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del C.d.A. o in mancanza da persona designata dai soci intervenuti.

L'assemblea si riunisce sia presso la sede legale che in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze sociali, da indicarsi da parte degli amministratori nella relazione al bilancio di cui all'art. 2428 Cod. Civ., potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il socio può farsi rappresentare all'assemblea da altra persona, anche non socia, mediante semplice delega rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

Le Assemblee deliberano con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

L'amministrazione e la rappresentanza anche giudiziale, spettano, secondo quanto stabilito di volta in volta nell'atto di nomina, ad un amministratore unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri; in entrambi i casi potranno essere anche non soci.

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli che la legge o il presente atto costitutivo espressamente riservano all'assemblea dei soci.

La redazione del progetto di fusione o scissione, del progetto di bilancio, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 C.C., sono in ogni caso di competenza dell'Organo Amministrativo.

Ai soci amministratori potrà essere riconosciuto un compenso; tale compenso dovrà essere approvato con delibera dei soci adottata a maggioranza del capitale. In assenza di tale delibera l'attività degli amministratori si intende gratuita.

Può inoltre essere riconosciuto agli amministratori il diritto di percepire, ad avvenuta cessazione della carica, un'indennità di fine rapporto, il cui importo dovrà essere definito con delibera dei soci adottata a maggioranza del capitale.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate collegialmente e di ciò verrà redatto apposito verbale trascritto sul libro delle decisioni degli amministratori e

dal quale deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il relativo consenso manifestato dagli amministratori.

Le adunanze sono validamente costituite ed adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori. Il Consiglio elegge, qualora non nominato dall'Assemblea, un Presidente e può altresì nominare Amministratori Delegati con poteri di cui al relativo verbale.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o in altro luogo in Italia. L'avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto anche a mezzo fax o e-mail con preavviso di almeno 3 giorni e dovrà indicare data, ora e luogo della riunione e relativo ordine del giorno.

11) ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E UTILI

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio è approvato dalla assemblea dei soci che decide altresì sulla distribuzione degli utili nel rispetto dell'art. 2430 Cod. Civ.

Gli utili saranno ripartiti tra i soci proporzionalmente alla partecipazione sociale da essi posseduta.

12) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalle norme del Codice Civile.

Contestualmente all'accertamento delle cause di scioglimento, i soci deliberano quanto segue:

- a) nomina, poteri e compensi del liquidatore o dei liquidatori;
- b) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ;
- c) funzionamento per il caso di pluralità di liquidatori nominati.

13) REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione previa eliminazione delle cause di scioglimento e ciò con le modalità, maggioranze ed effetti di cui all'art. 2487 ter Cod. Civ.

14) ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C., è obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore, secondo la determinazione dell'Assemblea dei soci.

La retribuzione dell'Organo di controllo sarà fissata con la decisione dei soci che procede alla nomina.

15) CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

In caso di controversie sorte tra i soci, oppure tra i soci e la Società, gli Amministratori, i Liquidatori o l'Organo di Controllo aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, le parti addiverranno necessariamente ad un tentativo di mediazione della controversia, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni.

16) NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto espressamente dalle presenti Norme di Funzionamento, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.ti all'originale: FOTIA DONATO;

FOTIA FRANCESCO;

MARCO PINO NOTAIO (L.S.)

"Copia su supporto informativo conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3,4 e 5, del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese".

*Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 11,00
anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente*